

L'utilizzo dei dati

- L'imposta di soggiorno si paga per ogni ospite e pernottamento in strutture ricettive
- L'esercente dichiara al comune il numero dei pernottamenti e su tale base liquida l'imposta
- L'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni i dati

aggregati per struttura dei pernottamenti comunicati alla Questura per supportare le attività di controllo

- Per la Cgt di Roma i dati in questione non sono idonei a fondare l'atto di accertamento perché non indicativi delle presenze effettive

Stop all'accertamento sull'imposta di soggiorno con l'incrocio dei dati

Tributi locali

La Cgt Roma: no alla stima basata sulle informazioni trasmesse alla Questura

Luigi Lovecchio

È illegittimo l'accertamento del Comune emesso ai fini dell'imposta di soggiorno che stima in via induttiva i pernottamenti attraverso l'incrocio con i dati comunicati alla Questura. Questo perché tali dati non consentono di individuare né i pernottamenti effettivi né le situazioni di esenzione. A stabilirlo è la sentenza 9140/2024 della Cgt Roma.

La vicenda riguardava il contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale ma la questione affrontata è in realtà comune all'imposta di soggiorno applicabile dalla generalità delle amministrazioni locali.

Si ricorda che il tributo in esame è dovuto in ragione del numero dei pernottamenti che avvengono all'interno di ciascuna struttura ricettiva. La tariffa applicabile varia in funzione della fascia di prezzo praticata dalla struttura. Il soggetto passivo è il turista ma chi esercita l'attività alberghiera è il responsabile d'imposta. Questo significa che l'esercente deve comunque versare il tributo al Comune anche se il turista si fosse reso inadempiente al riguardo. I comuni godono inoltre di un ampio potere regolamentare in materia di esenzioni e agevolazioni.

Il numero delle presenze è indicato dall'impresa ricettiva nella dichiarazione annuale ma in realtà la maggior parte dei Comuni pretende una comunicazione periodica, in concomitanza con ciascun versamento, al fine di riscontrare le modalità di determinazione dell'importo pagato.

Il problema principale nella gestione dell'imposta è quello della verifica della correttezza del numero dei pernottamenti dichiara-

ti. Per questo motivo, con il Dm 11 novembre 2020 si è disposto che l'agenzia delle Entrate metta a disposizione dei Comuni i dati comunicati alla Questura dall'esercente, ai fini della normativa della pubblica sicurezza. Si tratta del numero dei pernottamenti presunti sulla base della prenotazione effettuata. Non risultano dunque le eventuali disdette o variazioni rispetto alle prenotazioni.

Va aggiunto che la funzione dichiarata di tale comunicazione di dati da parte dell'agenzia delle Entrate è proprio quella di supportare le attività di controllo dei comuni.

La sentenza qui commentata ha ritenuto invece che il dato così ottenuto dal Comune non fosse sufficiente a fondare un avviso di accertamento. Ciò in quanto, per l'appunto, lo stesso non fotografa il numero effettivo dei giorni di permanenza in struttura né le molteplici ipotesi di esenzione dal tributo.

La sentenza dovrebbe suggerire ai Comuni di attivare il contraddittorio preventivo, oggi obbligatorio anche nelle entrate locali, prima di recepire in accertamento le informazioni messe a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Nella valutazione concreta delle risultanze in esame dovrebbe peraltro incidere anche l'entità dello scostamento rispetto al dato dichiarato. È chiaro infatti che se l'informazione della Questura non è di molto difforme rispetto al dichiarato, la differenza ben potrebbe dipendere dall'approssimazione della prima e dunque non sembra possa legittimare da sola una rettifica. Quanto alle esenzioni, sinora la giurisprudenza di Cassazione è sempre stata favorevole agli enti impositori affermando il principio secondo cui, trattandosi di eccezioni alla regola, le stesse devono essere provate dal soggetto passivo e non dall'ente impositore.